

IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE L'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT.

Il Consiglio di Stato con ordinanza nr. 02472/2016, decisa alla udienza del giorno 23 giugno 2016 e depositata nel pomeriggio di venerdì 24 giugno 2016, ha **sospeso** nei confronti di un Consorzio Stabile assistito dal nostro Studio, **l'applicazione dello split payment** " *considerato che dall'esecuzione del provvedimento deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell'attività di impresa svolta*".

Il giudice amministrativo – contrariamente alla precedente decisione del Tar - dubita che lo split payment sia conforme al diritto comunitario, e per evitare un danno economico irreversibile al ricorrente ha disposto la sospensione della scissione dei pagamenti nei confronti di quest'ultimo.

La decisione, a nostro avviso, anche in considerazione della natura dell'Organo decidente, e' di notevole rilievo.

Il provvedimento emesso avra' come necessaria conseguenza, la rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, alla quale sara' sottoposta questione di validita' di un atto comunitario.

Il nostro Studio, in via incidentale, aveva eccepito la illegittimita' della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto "(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 217/7 del 18 agosto 2015), per i seguenti motivi :

- violazione del principio della certezza delle situazioni giuridiche, perche' il Consiglio ha adottato il proprio provvedimento con efficacia retroattiva senza che ricorressero le condizioni legittimanti richieste dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
- violazione del principio di proporzionalita', perche' le misure adottate non sono proporzionali agli scopi delineati dall'art. 395 direttiva 2006/2012/CE;
- violazione del principio della parita' di trattamento e della neutralita' fiscale, in quanto solamente le operazioni con la PA vengano sottoposte alla nuova disciplina della scissioni dei pagamenti.

Si evidenzia che la tutela cautelare della sospensione della esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in applicazione di un atto comunitario puo' essere concessa eccezionalmente da un giudice nazionale a condizione che :

- lo stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validita' dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nella ipotesi in cui alla Corte non sia gia' stata deferita la questione di validita' dell'atto impugnato ;
- ricorrano gli estremi dell'urgenza e sul richiedente incomba il rischio di subire un pregiudizio grave ed irreparabile;

Sulla base di tale premesse e' inevitabile il rinvio alla Corte di Giustizia perche' decida sulla legittimita' dei contenuti della decisione del Consiglio.

Avv.to Claudio Toniolo